
**PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA
MINISTERO DELL'INTERNO E
CONFIMI INDUSTRIA**

PREMESSO CHE

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce a un sano sviluppo del mercato;
- CONFIMI INDUSTRIA (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana dell'Impresa Privata) è un'associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere di piccole e medie e grandi dimensioni, ne tutela gli interessi e valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società;
- CONFIMI INDUSTRIA rappresenta circa 45 mila imprese con oltre 600 mila dipendenti, con un fatturato aggregato di circa 85 miliardi;
- CONFIMI INDUSTRIA è presente su tutto il territorio italiano con 350 funzionari, 30 fra associazioni territoriali di livello provinciale o regionale con 50 sportelli e 4 associazioni di categoria merceologiche di livello nazionale;
- In data 20 aprile 2017 il Ministero dell'Interno e Confimi Industria hanno sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, attraverso l'estensione delle cautele antimafia ai contratti sottoscritti tra le imprese private;
- Il suddetto protocollo necessita di un rinnovo per adeguarne l'impostazione all'operatività della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia;
- Confimi Industria ha da tempo avviato – anche nel rispetto del proprio Codice Etico che impegna tutti i soci a conformare i propri comportamenti ai più elevati standard etici e al rispetto delle leggi - una serie di iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

DATO ATTO CHE

- l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto l'art. 83-*bis*, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive economiche o imprenditoriali, *estendendo la possibilità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di*

soggetti privati.

CONSIDERATO CHE

- l'esperienza maturata nel periodo di attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2017 ha accresciuto la consapevolezza delle imprese circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- alla luce delle sopravvenute novità normative e dell'esigenza di semplificare le modalità attuative della precedente intesa, appare opportuno stipulare un nuovo Protocollo di legalità che preveda l'impegno delle Associazioni del sistema Confimi Industria a richiedere la documentazione antimafia per le imprese associate e i loro fornitori mediante l'accesso diretto alla BDNA;
- è intendimento del Ministero dell'Interno e di Confimi Industria rinnovare e modificare la precedente intesa, introducendo nuove misure che siano sostenibili in concreto dalle imprese e dalle Prefetture nonché assicurino un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a Confimi Industria, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati e ferma restando la natura volontaristica dell'adesione da parte di Associazioni e impresa del sistema confederale.

VISTI

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea – in linea con il consolidato indirizzo politico e operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata -con cui si incoraggiano gli Stati Membri a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il D.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il D.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30;
- il parere n. 284 in data 22 luglio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuati in attuazione di protocolli d'intesa stipulati

dal Ministero dell'Interno “*volti ad estendere, su base volontaria, nell’ambito delle iniziative di rafforzamento della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159*”.

TANTO PREMESSO

MINISTERO DELL'INTERNO E CONFIMI INDUSTRIA CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e Confimi Industria regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi.

ART. 2

(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
 - a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo di Confimi Industria, abilitando le relative articolazioni territoriali provinciali e regionali, e di categoria - di seguito Associazioni di Territorio e di Settore - alla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità operative che saranno individuate con separato disciplinare tecnico definito d'intesa tra le Parti;
 - b) monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, secondo le modalità definite al successivo art. 6;
 - c) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3

(Impegni di Confimi Industria)

1. Confimi Industria si impegna a:
 - a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;

- b) promuovere, presso le imprese associate alle associazioni di territorio e di settore, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori;
 - c) predisporre un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet, nell'Area web "Protocollo di Legalità", nel quale verranno iscritte le Associazioni di Territorio e di Settore e - previo assenso - le imprese aderenti al Protocollo e i loro fornitori;
 - d) vigilare sugli impegni assunti dal proprio sistema associativo per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate a monitorare e prevenire eventuali inadempienze;
 - e) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.
2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. c), non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confimi Industria in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.

ART. 4

(Impegni delle Associazioni aderenti a Confimi Industria)

1. L'adesione al Protocollo è riservata al sistema Confimi Industria, ha natura volontaria e si articola attraverso l'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore e delle imprese loro associate. Per consentire a queste ultime di aderire all'iniziativa, è necessaria, infatti, l'adesione dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Territorio e di Settore aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale di competenza con la quale accettano tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera deve essere trasmessa, senza ritardo, sia a Confimi Industria che alla competente Prefettura della provincia dove l'Associazione di Territorio o di Settore ha sede legale.
3. L'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle imprese associate e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
4. Ai fini della adesione al presente Protocollo, le Associazioni di Territorio e di Settore si impegnano a monitorare e garantire il rispetto, da parte delle imprese associate o che chiedono di associarsi, delle prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali. A tal fine, le imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi, con particolare riferimento al modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

5. Nella medesima direzione, le Associazioni si impegnano a monitorare e garantire che le imprese associate o che chiedono di associarsi adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
6. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni alle previsioni da parte delle imprese aderenti agli impegni previsti dal presente protocollo, le Associazioni di Territorio o di Settore si impegnano a valutare le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze in attuazione della propria normativa statutaria.
7. Le Associazioni di Territorio o di Settore che aderiscono al Protocollo si impegnano ad acquisire, per conto e su richiesta delle imprese che chiedono di aderire al protocollo, la comunicazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro fornitori tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

In quest'ultimo caso, l'Associazione di Territorio o di Settore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese aderenti o dai loro fornitori consultando rispettivamente l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente l'"Anagrafe antimafia degli esecutori" disponibile sul sito del Ministero.

8. Attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica, secondo le indicazioni e modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), le Associazioni dovranno sempre richiedere la comunicazione antimafia, tanto per le imprese aderenti a Confimi Industria quanto per i loro fornitori, per tutti i singoli contratti il cui valore superi la soglia di € 50.000,00, IVA inclusa, nonché per i contratti di valore inferiore qualora la somma degli importi dei contratti stipulati con la medesima impresa, nell'anno solare, superi la predetta soglia.
9. Una volta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ovvero preso atto dell'iscrizione in white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le Associazioni si impegnano a comunicare i dati delle imprese che hanno aderito al protocollo registrando le stesse nell'apposito sito istituzionale di Confimi nell'Area web "Protocollo di Legalità" dedicata all'attuazione del Protocollo.
10. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerga a carico delle imprese o dei fornitori una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 oppure un'informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente ai sensi degli artt. 87 e 90 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 dispone le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. Decorso il suddetto termine, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, l'Associazione di Territorio o di Settore procede, anche in assenza dell'esito delle verifiche antimafia sotto condizione risolutiva,

a iscrivere le imprese nell'elenco di cui al precedente comma 9.

ART. 5

(Impegni delle imprese associate e modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo da parte delle imprese associate è volontaria e comporta l'impegno a
 - a) sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ai propri fornitori.
 - b) rispettare le prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
2. Le imprese interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvia espressamente ai principi e alle regole contenuti nel Protocollo. L'impresa che ha deliberato l'adesione invia all'Associazione di Territorio o di Settore di riferimento la copia della delibera.
3. L'adesione dell'impresa al Protocollo si perfeziona soltanto a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria.
4. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica all'Associazione che, a seguito della verifica di cui all'art. 4, la iscrive nell'elenco di quelle aderenti.
5. L'impresa aderente si impegna a servirsi di fornitori che siano stati controllati sotto il profilo antimafia, ossia per i quali sia stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 4, comma 8, salvo il caso in cui tali fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
6. In quest'ultima ipotesi, l'impresa aderente comunica all'Associazione quali dei propri fornitori risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
7. L'impresa aderente si impegna a inserire nei contratti con i propri fornitori apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del rilascio della comunicazione liberatoria, impongono l'obbligo di recesso in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
8. L'impresa aderente si impegna altresì a inserire nei contratti con i propri fornitori la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
"I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria

ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto."

9. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l'impresa aderente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dei propri contratti, di importo pari o superiore ad € 2.000, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inserendo apposita clausola nel contratto medesimo, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dello stesso.
10. L'impresa aderente si impegna, infine, ad inserire nei contratti con i propri fornitori clausole che assicurino il rispetto, da parte di questi, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, al ricorrere del terzo inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 6

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e Confimi Industria si impegnano a un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi, anche attraverso una "cabina di regia", appositamente costituita.
2. Nell'ambito della Cabina di regia potranno essere valutati, in relazione ai settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, i casi in cui procedere allo svolgimento degli accertamenti finalizzati al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le Associazioni territoriali e di settore aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 7

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle vigenti disposizioni di legge richiamate in premessa.

ART. 8

(Durata e rinnovo del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente Protocollo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, lì

Il Ministro dell'Interno

Il Presidente di Confimi Industria
